



COMUNE DI GERENZAGO

PROVINCIA DI PAVIA

Via XXV Aprile, 17 - CAP. 27010

Tel.: 0382/967051 Fax: 0382/963321 P.I. e C.F.: 00493730188

Registro ordinanze n. 4/2020

OGGETTO: PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI IN RELAZIONE AL CONTENIMENTO E AL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 – CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE

IL SINDACO

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, che ha interessato prevalentemente l'ambito territoriale regionale della Lombardia;

CONSIDERATO altresì che appare opportuno e doveroso adottare misure di reale contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica di cui sopra, anche a livello territoriale comunale, vista la particolare diffusività virale del COVID-19;

VALUTATO che detti provvedimenti di natura preventiva, precauzionale e di contenimento vanno urgentemente adottati in riferimento a vari settori della convivenza sociale in ambito urbano.

VISTI:

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3, secondo cui "Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1";
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
- 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio

- 2020;
- 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
 - 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
 - 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
 - 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, il quale tra le altre misure prevede : "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute";
 - 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020, che, in particolare, all'art. 1, c. 2 prevede che "Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico."
 - Il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020, qui integralmente richiamato, con speciale attenzione a quanto dispone il capoverso del comma 6 dell'art. 1, secondo cui "le amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza";

RITENUTO:

- che sussista una situazione di pericolo per l'incolumità pubblica delle persone e di pregiudizio per la salute pubblica e che è necessario provvedere con urgenza;
- Che l'urgenza di provvedere giustifica l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento in quanto la situazione di pericolo su citata determina la necessità di provvedere con tempestività.

PRESO ATTO altresì:

- dell'Ordinanza regione Lombardia del 22 marzo che, sentito il parere del prefetto di Milano, integra e modifica l'Ordinanza regionale del 21 marzo 2020, disponendo ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le disposizioni sono in vigore dal **23/03/2020 fino al 15/04/2020**.
- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 22 marzo 2020 che dispone nuove misure urgenti di contenimento del contagio dal virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, in vigore **dal 23 marzo e fino al 3 aprile 2020**.

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto del D. Lgs. 267/2000 per far fronte a emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000, ed all'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e volti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, come previsti dall'articolo 54 comma 4 e comma 4 bis del D. Lgs. 267/2000.

VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni.

VALUTATO che detti provvedimenti di natura preventiva, precauzionale e di contenimento vanno urgentemente adottati in riferimento a vari settori della convivenza sociale in ambito urbano e ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli ed evitare qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.

Per le motivazioni citate in premessa,

ORDINA

- **LA CHIUSURA** al pubblico del cimitero comunale **DAL 23 MARZO 2020 SINO AL 15 ARILE 2020**, pur garantendo il regolare svolgimento dei servizi funebri (trasporto, tumulazione, cremazione, inumazione delle salme).

AVVERTE CHE

All'inottemperanza del presente ordine consegue la denuncia all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'articolo 650 del C.P.P.

Contro la presente Ordinanza ai sensi dell'art. 3 comma 4 legge n. 241/1990 e s.m.i. è ammesso entro 30 giorni dalla notificazione, la presentazione del ricorso gerarchico al Prefetto di Pavia, oppure in alternativa il ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Lombardia, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla data della sua notifica.

Il presente atto è esecutivo dal momento della sua sottoscrizione.

DISPONE CHE

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune e nel Sito del Comune di ~~NOZZO~~ GERENZAGO

- Che la presente Ordinanza venga trasmessa:
- Al Presidente della Giunta Regionale della Lombardia.
- All'ufficio Territoriale del Governo di Pavia – Prefettura;
- Protezione Civile della Regione Lombardia
- Azienda ATS di Pavia
- Al Comando Carabinieri territorialmente competente;
- Alla Questura di Pavia;

Gerenzago, 23 marzo 2020

Il Sindaco

Cav. Abramo Marinoni



